

PATRIA POTESTÀ E COABITAZIONE CON LA CONSORTE.
IL CASO DI UN CAPOFAMIGLIA EBREO CONVERTITO NELLA SIENA DEL 1805

L'oggetto del presente contributo è costituito dallo studio dell'impatto della conversione al Cattolicesimo sull'unione coniugale nei casi in cui il/la neofito/a avesse contratto matrimonio prima di entrare a far parte della Chiesa. In particolare si intende ricostruire nel dettaglio la procedura prevista dal diritto canonico all'inizio dell'Ottocento, in virtù della quale il/la neofito/a, per mezzo della Chiesa, chiedeva al/la consorte se era sua intenzione preservare il matrimonio, nonostante la conversione del partner. Nei suoi studi sulle conversioni al Cristianesimo, Marina Caffiero ha affermato la possibilità di convivenza offerta dalla Chiesa di Roma a coniugi sposatisi prima che uno dei due si convertisse al Cattolicesimo.¹ Tale possibilità ha origini antichissime in quanto costituisce lo sviluppo storico del cosiddetto "privilegio paolino".² Storicamente, infatti, la Chiesa ha ammesso la convivenza del/la neofito/a con il/la consorte che aveva deciso di non convertirsi a patto, però, che quest'ultima parte si impegnasse a vivere con il/la proprio/a coniuge *absque contumelia Creatoris*, espressione talvolta sostituita con l'equivalente *sine Dei contumelia*. L'*iter* previsto dal diritto canonico, mirante all'accertamento

della volontà del coniuge non convertito, che ha inizio con l'istanza presentata dal neofito all'autorità vescovile, prende il nome di *trina citazione* e ha lo scopo di ottenere una risposta precisa riguardo ad ognuna delle domande poste dal/la neofito/a al/la proprio/a consorte attraverso la Chiesa. La trina citazione era così chiamata perché costituita, per l'appunto, da tre citazioni, indicate, alternativamente, anche come interpellazioni, interrogazioni o monizioni.

Lo studio prende le mosse dalla conversione dall'Ebraismo al Cattolicesimo del senese padre di famiglia Moisè Castelnuovo, avvenuta nel 1805 a Siena.³ Nel corso dello studio si chiarisce se i vari elementi che costituiscono l'effettiva applicazione della procedura della trina citazione al caso in oggetto sono da mettere in relazione con la normativa prevista dal diritto canonico oppure con la legislazione dello Stato toscano, oppure ancora con la peculiarità della vicenda. In particolare, relativamente alla legislazione statale, sembrerebbe emergere l'assenza di un intervento in materia, a differenza di quanto previsto dall'*iter* seguito per coloro che avevano espresso il desiderio di convertirsi e che avevano dunque acquisito lo *status* di catecumeno.⁴ In

¹M. CAFFIERO, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino 2012, pp. 252-253; EAD., *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Viella, Roma 2004, p. 308 e EAD., *Religione e modernità in Italia (secoli XVII-XIX)*, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 2000, p. 201.

²Nella prima lettera di San Paolo ai Corinzi 7, 12-14 si legge: «se un fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene

resa santa dal marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi».

³Sui motivi della conversione, sul suo impatto sui rapporti tra la popolazione cristiana senese e quella ebraica della stessa città, sul catecumenato, sull'intervento della Segreteria del Regio Diritto di Firenze e sui rapporti epistolari tra la Nazione Ebraica di Siena, Firenze e Livorno, finalizzati ad un'azione congiunta da intraprendere con il Governo centrale, a tutela dell'osservanza dell'*iter* conversionistico codificato, si veda F. PISELLI, *'Giansenisti', ebrei e 'giacobini' a Siena. Dall'Accademia ecclesiastica all'Impero napoleonico (1780-1814)*, Olschki, Firenze 2007, pp. 178-181.

⁴In Toscana erano presenti due Case dei Cate-

Toscana i catecumeni che volevano convertirsi al Cattolicesimo dall'Ebraismo potevano essere interrogati da altri israeliti, in genere rappresentati della Nazione Ebraica della Città, genitori o comunque parenti stretti. L'oggetto degli abboccamenti era costituito dalle ragioni della scelta religiosa compiuta dai catecumeni, messi alla prova per saggiare la saldezza della propria volontà. Nei casi in cui la catecumena fosse stata una domestica che non aveva parenti in Toscana erano i datori di lavoro coloro che intervenivano a tali incontri. Mentre per gli ebrei pisani e livornesi il diritto di abboccamento con i catecumeni era stato sancito dal diploma del 10 giugno 1593, agli altri ebrei toscani tale diritto venne riconosciuto soltanto nel corso del Settecento, prima attraverso concessioni *ad personam* e poi, dal 1782, con un provvedimento di carattere generale.⁵ Per comprendere le ragioni della presenza degli elementi procedurali riscontrati nel caso in analisi, si è ritenuto opportuno mettere in relazione l'affare Castelnovo con altri due casi rintracciati in Toscana e verificatisi con un intervallo di tempo relativamente breve rispetto a quello in oggetto.

cumeni deputate alle conversioni al Cattolicesimo: una era a Firenze e l'altra a Livorno. Sulla Pia Casa dei Catecumeni di Firenze si veda S. MARCONCINI, *La storia della Pia Casa dei Catecumeni di Firenze (1636-1799)*, tesi di perfezionamento in Storia moderna presso la Scuola Superiore Normale di Pisa, tutor A. Prosperi, 2011; S. MARCONCINI, *La Pia Casa dei catecumeni di Firenze*, in M. CAFFIERO (cur.), *Le radici storiche dell'antisemitismo*, Viella, Roma 2009, in part. pp. 107-114; R. SALVADORI, *Gli ebrei toscani nell'età della Restaurazione (1814-1848)*, CET, Firenze 1993, in part. pp. 101-117; M.T. REALE, *La Pia Casa dei Catecumeni di Firenze (1848-1867)*, tesi di laurea in Scienze Storiche presso l'Università degli Studi di Firenze, relatrice prof.ssa B. Bocchini, 2012 e B. ARMANI, *Il confine invisibile. L'élite ebraica di Firenze (1840-1914)*, FrancoAngeli, Milano 2006, pp. 289-307. Sulla Pia Casa dei Catecumeni di Livorno si veda E. ZUCCHI, *La Venerabile Arciconfraternita della Purificazione di Maria Vergine e dei Catecumeni in Livorno*, CTL, Livorno 2012, in part. pp. 136-156; S. MARCONCINI, *La confraternita della Purificazione di Maria Vergine e l'istituzione di una Casa dei catecumeni a Livorno tra il Settecento e il Novecento*, «Ricerche Storiche» 3 (2013), pp. 433-453; per i primissimi cenni su tale

Accanto al punto di vista della Chiesa viene presentato il punto di vista degli israeliti e delle varie comunità ebraiche interessate direttamente dal caso Castelnovo, cioè quelle di Siena, Firenze e Livorno, in modo tale che il quadro possa essere così più completo.

Infine, poiché la scelta religiosa compiuta da Moisè Castelnovo per sé e per i suoi tre figli nati dal matrimonio con Rachele Nissim⁶ ha influito sulla vita di questi ultimi, è stata compiuta una ricerca relativa ai diritti sui minori nella quindicina d'anni precedente il 1805. I diritti di terzi – padri, madri, parenti ed estranei – in materia di imposizione del battesimo, infatti, variano molto nei diversi contesti italiani, sia da Stato regionale a Stato regionale che da città a città, assumendo linee diverse in tempi diversi. Dalla ricerca condotta emerge che un ebreo o ebraica minore di 13 anni, età della maggioranza religiosa, secondo la tradizione ebraica, può essere battezzato/a in Toscana soltanto per volontà paterna in virtù della patria potestà riconosciuta per legge ai padri di famiglia, rimanendo esclusi tutti gli altri congiunti che non detengono tale potere e in particolare, dunque, le madri.

istituzione SALVADORI, *Gli ebrei toscani nell'età della Restaurazione (1814-1848)*, op. cit., in part. pp. 117-119. R. Salvadori opera un confronto tra la Pia Casa dei Catecumeni di Firenze e quella di Livorno in *Gli ebrei toscani nell'età della Restaurazione (1814-1848)*, op. cit., pp. 119-120. Ulteriori dati sono ricavabili dall'appendice della stessa opera alle pp. 179-257.

⁵Sui colloqui tra i catecumeni ebrei e i propri correligionari in Toscana si veda SALVADORI, *Gli ebrei toscani nell'età della Restaurazione (1814-1848)*, op. cit., pp. 103-104; MARCONCINI, *La storia della Pia Casa dei Catecumeni di Firenze (1636-1799)*, op. cit., pp. 59-63; Cfr., anche, all'interno di questo volume il contributo di EAD., *L'esame di accertamento della volontà di conversione degli ebrei a Firenze e a Livorno, dalle Livornine alle Case dei catecumeni. Il «Registro degli atti di esplorazione» di Livorno (1827-1865)*, pp. 207-217; REALE, *La Pia Casa dei Catecumeni di Firenze (1848-1867)*, op. cit., *passim*; ZUCCHI, *La Venerabile Arciconfraternita della Purificazione*, op. cit., pp. 141, 144-145; Archivio di Stato di Firenze (ASF), Bigallo II versamento, 1170, fasc. 21.

⁶Nome e cognome di costei subiscono una certa oscillazione nella forma grafica e nel processo di to-

Per nessun altro motivo, infatti, potevano essere battezzati in Toscana ebrei che non avessero ancora compiuto i 13 anni.

Particolare rilievo occupa, dunque, l'amministrazione del battesimo impartito venerdì 14 giugno 1805 presso il Palazzo Arcivescovile di Siena a Moisè di Daniel Castelnuevo, di 37 anni circa, e ai suoi tre figli, «Fortunata di anni 17 circa, Daniele di anni 13 circa e Giuditta di anni 10 circa», secondo il «documento curiale»⁷ conservato presso l'Archivio Arcidiocesano di Siena. Gli stessi figli di Moisè di Daniel Castelnuevo, invece, nel racconto steso presso la Comunità Ebraica di Siena sono «uno maschio d'anni 14, una femmina d'anni 16 e l'altra di anni 8».⁸ Confrontando questi dati con le fedeli di nascita,⁹ firmate dall'allora Cancelliere della Comunità Ebraica di Siena Leon Vita Pesaro ed estratte dal *Libro secondo del registro de' nati*,¹⁰ si apprende che Fortunata era nata il 23 gennaio 1789, per cui costei il 14 giugno 1805 aveva 16 anni, come affermato nel racconto scritto dagli ebrei senesi, Daniele era nato il 22 febbraio 1792, per cui aveva, alla data del battesimo, 13 anni, come dichiarato nel documento curiale, mentre Giuditta era nata il 24 novembre 1795, per cui aveva ricevuto le acque battesimali a 9 anni, diversamente da quanto affermato sia da parte ebraica che da parte cristiana.¹¹ La distri-

buzione degli errori di calcolo nei due documenti in cui si descrive la cerimonia battesimale lascia supporre che tali errori siano accidentali. Resta così esclusa la volontà di falsificare le età *ad hoc*.

In Toscana, per legge, in età lorenese, per convertirsi dall'Ebraismo al Cattolicesimo, era necessario aver compiuto i 13 anni. In particolare per gli ebrei di Livorno tale età, quale età minima necessaria per ricevere il battesimo, era stata fissata nel lontano 1764 dall'Arcivescovo di Pisa¹² – nella cui Arcidiocesi Livorno ricadeva allora e fino a tutto l'anno 1805. La necessità di attenersi strettamente all'osservanza di questa norma era stata poi ribadita nel 1766 dall'autorità secolare, cioè dal Governatore di Livorno, due anni più tardi.¹³ Per gli altri ebrei toscani, invece, tale età minima era stata fissata nel 1788¹⁴ dal Granduca, per mezzo di una lettera della Segreteria di Stato in cui si legge:

Sia esteso a tutto il rimanente Granducato il sistema già stabilito e che si pratica in Livorno per l'ammissione degli ebrei al Cristianesimo, nei casi di fuga volontaria o coatta dei loro figli. Nasce un siffatto sistema dai Privilegi di Ferdinando de' Medici del 10 giugno 1593 fra i quali si prescrive che non possa dai cristiani accettarsi alcuno, sia maschio o femmina per farsi battezzare cristiano, se non passi gli anni 13 d'età.¹⁵

scanizzazione dall'ebraico.

⁷ Archivio Arcidiocesano di Siena (AASI), *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, pubblico documento curiale del 14 giugno 1805.

⁸ Lettera recante l'intestazione «Siena, 15 giugno 1805, a ore 10». Tale documento è conservato sia nell'Archivio della Comunità Ebraica di Livorno (ACELi), *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S, sia nell'Archivio della Comunità Ebraica di Firenze (ACEFi), *Catecumeni*, 124, fasc. 3, ins. 1.

⁹ Tali fedeli di nascita si trovano in AASI, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6.

¹⁰ Anche F. Piselli informa della collazione operata dal Cancelliere della Comunità Ebraica di Siena, riportando le date di nascita dei tre figli di Moisè Castelnuevo in PISELLI, *'Giansenisti', ebrei e 'giacobini' a Siena*, op. cit., p. 178, nota 82.

¹¹ Le fedeli di nascita a cui si è fatto riferimento furono portate personalmente nell'Arcivescovato il 20 giugno 1805 da Giovan Battista Lisini già Moisè Castelnuevo, come risulta dal ricordo posto in calce al pubblico documento curiale del 14 giugno 1805 in

AASI, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6. Oggi non è possibile consultare il *Libro secondo del registro de' nati* perché è andato perduto, pertanto non si può stabilire se il Cancelliere della Comunità Ebraica di Siena sia incorso in errori di trascrizione. Il «fatto informativo», conservato nell'Archivio della Comunità Ebraica di Siena (ACESi), *Corrispondenza ed altro*, 128 quater vecchio ord. n° 4, fasc. 12, ins. 6, redatto da un anonimo estensore ebreo, con tutta probabilità in epoca successiva, riporta l'età di Daniel a 13 anni, mentre conferma le età delle due giovani Castelnuevo che compaiono nella lettera dall'intestazione «Siena, 15 giugno 1805, a ore 10».

¹² ZUCCHI, *La Venerabile Arciconfraternita della Purificazione*, op. cit., p. 138.

¹³ ACELi, *Recapiti*, 5, c. 99v-100r.

¹⁴ PISELLI, *'Giansenisti', ebrei e 'giacobini' a Siena*, op. cit., p. 180.

¹⁵ ASFi, *Bigallo II versamento*, 1166, fasc. 9, copia del sovrano rescritto del 18 aprile 1788. Riferimenti a tale provvedimento anche in PISELLI, *'Giansenisti', ebrei e 'giacobini' a Siena*, op. cit., p. 180 e

Tuttavia la disposizione relativa all'età minima del battezzando non si applicava nei casi in cui il padre, chiedendo il battesimo per sé, manifestava la volontà di battezzare anche la propria prole, anche se in nessuno dei documenti dai quali si apprende la legislazione in materia viene ricordata questa sorta di eccezione.¹⁶ Nel 1795, ad esempio, a Livorno un tale Nissim del fu Aron Soria, ebreo livornese, si rivolse alla Confraternita della Purificazione di Maria Vergine e dei Catecumeni, che storicamente si occupò dei catecumeni a Livorno, chiedendo di essere battezzato con i suoi due figli e le sue due figlie, tutti e quattro minori di 13 anni.¹⁷ In questa circostanza Angelo Felici, facente funzione di Governatore di Livorno, data l'assenza dalla città del Governatore in carica, «dopo maturo esame e proposito tenutone con l'Ill.mo e Rev.mo sig. Proposto Girolamo Chelli»,¹⁸ ordinò al Cancelliere della Nazione Ebraica di Livorno di «pensa[r]e a far consegnare a questa Casa dei Catecumeni dette creature purché detto Nissim ne facesse l'instrumento in scritto». ¹⁹ Poi però il padre di famiglia decise di far ritorno presso la Comunità Ebraica locale e i suoi quattro figli non vennero battezzati poiché costui, nel periodo di permanenza nei locali della Confraternita della Purificazione di Maria Vergine e dei Catecumeni, non aveva dato il proprio consenso scritto al battesimo della prole.²⁰

Proprio nel 1804, meno di un anno prima che fosse battezzato Moisè Castelnuovo con i suoi

tre figli, Maria Luisa, regina reggente del Regno d'Etruria, con sovrano rescritto dell'11 ottobre 1804, ordinò che la piccola ebrea Laura di 4 anni figlia dei coniugi Eva Calò in Cassuto e Flaminio Cassuto, entrambi catecumeni, dovesse «esser rilasciata ai suoi genitori e [...] non [...] restituita alla Nazione [Ebraica] e molto meno ai prossimi parenti». ²¹ Per questo motivo «l'Arcivescovo [di Firenze] credé di dover battezzare» ²² la bambina insieme alla madre. Anche in questo caso venne rispettata la volontà paterna. Infatti quando Laura fu portata con sé dalla madre presso la Pia Casa dei Catecumeni di Firenze, la regina reggente, per mezzo del Segretario di Stato, ordinò che la piccola venisse consegnata «al padre e in sua mancanza ai più prossimi parenti o ai Massari». ²³ Soltanto quando il padre manifestò a sua volta il desiderio di battezzarsi e di battezzare sua figlia, venne concesso il battesimo della minore. Non è chiaro se venne accolto il suggerimento del Sovrintendente della Pia Casa dei Catecumeni di Firenze che credeva «bene che egli [il padre] manifestasse in scritto la sua determinazione riguardo alla bambina». ²⁴

Il ruolo rivestito in Toscana dalla patria potestà nell'amministrazione del battesimo agli ebrei, supportato da una prassi consolidata, unitamente al recentissimo precedente di Laura Cassuto, spinse l'Arcivescovo di Siena a battezzare la piccola Giuditta, su richiesta del padre della bambina, come conferma una minuta di lettera inviata dalla Curia Arcivescovile di Sie-

MARCONCINI, *La storia della Pia Casa dei Catecumeni di Firenze (1636-1799)*, op. cit., p. 128.

¹⁶ Allo stato attuale degli studi non è possibile stabilire se tale facoltà poteva essere accordata, più in generale, a chi deteneva la patria potestà.

¹⁷ Le loro età erano infatti di 12, 10, 8 e 3 anni.

¹⁸ Archivio della Venerabile Arciconfraternita della Purificazione di Maria Vergine e dei Catecumeni di Livorno (ASAPur), primo registro della Casa dei Catecumeni, p. 18. Il Proposto era la massima autorità ecclesiastica presente a Livorno.

¹⁹ ASAPur, primo registro della Casa dei Catecumeni, p. 18.

²⁰ Casi analoghi, che ebbero luogo a Livorno, riguardanti il battesimo di un padre con la propria prole si verificarono anche nel 1791 (Iacob Vivante in ASAPur, *primo registro della Casa dei Catecumeni*, pp. 3-4) e nel 1792-1793 (Nissim o Servadio di

Giacobbe in ASAPur, *primo registro della Casa dei Catecumeni*, pp. 6-8).

²¹ ASFi, *Bigallo II versamento*, 1166, fasc. 9, lettera del Segretario del R. Diritto al Sovrintendente della Pia Casa dei Catecumeni datata 18 ottobre 1804.

²² *Ivi*, ricordo.

²³ *Ivi*, lettera del Segretario di Stato al Sovrintendente della Pia Casa dei Catecumeni datata 22 luglio 1804. I Massari erano i capi della Comunità Ebraica.

²⁴ *Ivi*, lettera del Sovrintendente della Pia Casa dei Catecumeni al Segretario di Stato datata 13 agosto 1804. Nell'arco cronologico 1788-1805 si verificò soltanto un altro caso in cui venne battezzato un ebreo minore di tredici anni. Tale battesimo fu amministrato con il consenso paterno: si tratta del figlio neonato di Vincenzio Sebastiano Giuseppe

na alla Segreteria del Regio Diritto di Firenze. In questo documento, infatti, venne ribadito che l'Arcivescovo di Siena amministrò il battesimo «non essendo [...] nota alcuna legge precisa in contrario [...] rispetto specialmente a' padri di famiglia e figli presentati dai medesimi».²⁵

Per quanto riguarda, invece, Daniele Castelnuevo, è significativo che sia l'Arcivescovo sia la Comunità Ebraica fossero concordi sul fatto che avesse compiuto i 13 anni e che quindi, in ogni caso, avesse l'età minima richiesta per la conversione. Tale concordanza, infatti, costituisce un elemento a sostegno del fatto che la leggera discordanza tra la fonte ebraica e quella cristiana sull'età dei figli di Moisè Castelnuevo sia un fatto involontario.

Fu il Cardinale Arcivescovo di Siena Anton Felice Zondadari in persona ad amministrare il sacramento a Moisè, Fortunata, Daniele e Giuditta Castelnuevo, formalmente domandato da ognuno dei battezzandi:

Il predetto Moisè Castelnuevo in presenza dei SS. Benedetto Bacci e Francesco Giunga testimoni [...] chiamati da me, notaio pubblico e cavaliere arcivescovile infrascritto, come idonei, formalmente domandò all'Em. Sua Rev.ma [il Cardinale Anton Felice Zondadari] il S. Battesimo ed il sacramento della Cresima²⁶ per lui e per Daniele Castelnuevo suo figlio ed il sacramento del Battesimo per le sue figlie Fortunata e Giuditta presenti spontaneamente

e liberamente postulanti tutti e tre detti SS. Daniele, Fortunata e Giuditta i divisati SS. Sacramenti e confermant la petizione del Sig. Moisè Castelnuevo loro padre. [...] L'Em.za sua Rev.ma, rivestitosi degli abiti pontificali ed in presenza del Rev.mo Sig. Can.co Michel Angelo Mugnaini attuale pievano della Pieve di S. Giovanni Battista di questa Città di Siena [...] nella Cappella del Palazzo Arcivescovile di Siena, amministrò le acque battesimali ed il SS. Sacramento del Battesimo secondo i riti prescritti da S. Madre Chiesa ai predetti Moisè, Daniele, Fortunata e Giuditta Castelnuevo e successivamente amministrò il sacramento della Cresima ai medesimi Moisè e Daniele Castelnuevo.²⁷

Conclusasi la cerimonia presso il Palazzo Arcivescovile, come si legge nel racconto steso dalla Comunità Ebraica di Siena

Istantaneamente alle istanze del medesimo [di Moisè Castelnuevo] fatte al governo fu mandato un numero d'esecutori scortato da persone di confidenza del detto Moisè alla di lui casa che presentarono alla moglie un viglietto del marito che l'invitava a seguirlo e alla di lei negativa, gli fu detto che doveva sortir di casa perchè dovevano sigillare il quartiere provvisoriamente per assicurare gli effetti del marito. Fu replicato che non gli pareva giusto di sortire spogliata di casa se almeno non si fosse veduto in iscritto un ordine del governo, onde andrede il Bargello²⁸ a prenderlo dall'Auditore Fiscale²⁹ incaricato dal Governatore dell'esecuzione di un tal ordine.³⁰

Andrei già Isacco Mosè Bondi. Si veda in proposito ASFi, Bigallo II versamento, 1164, fasc. 5.

²⁵ AASi, Atti Civili, 5117, fasc. 6, minuta di lettera inviata in risposta all'epistola ricevuta dalla Segreteria del R. Diritto di Firenze datata 21 giugno 1805.

²⁶ L'oggetto del mio studio si limita al sacramento del battesimo, dunque non tratterò dell'amministrazione della cresima, a cui il documento fa riferimento.

²⁷ AASi, Atti Civili, 5117, fasc. 6, pubblico documento curiale del 14 giugno 1805. Il carattere solenne del battesimo è sottolineato anche da parte ebraica. Nel racconto steso dagli ebrei senesi con il quale si descrive la funzione, infatti, si parla di «moltissime persone distinte del paese intimate con viglietto del vicario de' preti ad intervenire». ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S, lettera recante l'intestazione «Siena 15 giugno 1805 a ore 10». Un'analoga descrizione si trova anche in ACESi, *Copia Lettere*

dall'anno 1780 al 1810, 45, cc. 65v-66v, in part. c. 65v, lettera inviata da Siena ai Massari di Firenze il 17 giugno 1805.

²⁸ Il Bargello era l'ufficiale preposto ai servizi di polizia.

²⁹ L'Auditore Fiscale era l'organo che si occupava degli affari economici, espressione alla quale all'epoca veniva data un'accezione solo parzialmente corrispondente a quella attuale.

³⁰ ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S, lettera recante l'intestazione «Siena 15 giugno 1805 a ore 10». Nella memoria scritta a Firenze presso la Comunità Ebraica della Dominante, che sarebbe stata presentata al Consigliere di Stato, si chiede di prendere provvedimenti «perché la moglie del neofito non sia lesa nei suoi diritti come si suppone che lo sia stato nel primo momento, poichè dietro la negativa data di farsi essa pure cristiana, fu mandata fuori di casa e sigillato il tutto». ACEFi, *Catecumeni*, 124, fasc. 3, ins. 1, minuta di lettera al Consigliere di Stato.

Prima di cacciare la donna dalla propria casa, l'Auditore Raci, «portatore»³¹ del biglietto, secondo quanto riferito dalla Comunità Ebraica di Siena a quella di Firenze con una lettera trasmessa anche alla Nazione Ebraica di Livorno, «volle a forza chiudersi con lei in una stanza tenendosi in tasca la chiave né volle permetter l'accesso d'alcun[o] eziand della cameriera ed aveva seco Bernardino Tozzetti [...] ed un certo Ranieri Bacci che l'esortarono moltissimo a seguire il marito». ³² Quest'ultimo fatto era particolarmente grave: una donna sola venne a trovarsi in compagnia di tre uomini sconosciuti e dalle dubbie intenzioni, in una stanza chiusa a chiave, senza nessuna persona conosciuta, che avrebbe potuto aiutarla in caso di necessità. Dallo stesso documento si apprende che la donna ricevette successivamente un secondo biglietto da parte del marito, recapitatole questa volta senza che si verificassero situazioni di pericolo.

Fatta eccezione per l'episodio relativo alla permanenza di Rachele Nissim con tre uomini, in una stanza chiusa a chiave, particolare assente nelle altre fonti, che dunque non lo confermano e non lo smentiscono, la veridicità del racconto scritto dalla Comunità Ebraica di Siena è suffragata dalla documentazione relativa alla vicenda, conservata tra le carte del Governatore di Siena. Quest'ultimo, infatti, ricevette la supplica indirizzatagli da Moisè Castelnovo, in cui si legge che il battezzando

supplica devotamente la bontà di V. E. perché in quanto ve ne sia bisogno si degni d'autorizzare l'Auditore Fiscale ad assicurare in quel tempo e fino che sarà stimato necessario dal supplicante, che è pronto di supplire alle spese occorrenti, la casa di sua pertinenza ed abitazione nel rialto con tutte le robe che vi sono per mezzo d'una o più guardie e di fare quanto altro sarà creduto espediente a quest'effetto.³³

³¹ Quest'espressione è in una lettera non datata scritta presso la Comunità Ebraica di Siena, di cui si conserva una copia sia presso la Comunità Ebraica di Firenze in ACEFi, *Catecumeni*, 124, fasc. 3, ins. 1, sia presso la Comunità Ebraica di Livorno in ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S.

³² *Ibidem*.

³³ Archivio di Stato di Siena (ASSi), *Governatore*, 361, fasc. 44 primo, supplica di Moisè Castelnovo.

³⁴ *Ivi*, Lettera del Governatore all'Auditore Fi-

Il Governatore incaricò l'Auditore Fiscale «di dare a tempo opportuno le disposizioni espedienti all'effetto che per mezzo di una o più guardie [fosse] assicurata l'abitazione e la roba del suddetto ebreo, dovendo porre i sigilli alle stanze ed a quant'altro occorr[esse], onde riman[esse] evitato qualunque inconveniente». ³⁴ Con questi ordini, dunque, il Governatore non accolse soltanto la richiesta del supplicante relativa al ricorso alle guardie, ma scelse, quale mezzo per assicurare la proprietà di quest'ultimo, l'apposizione dei sigilli all'abitazione.

Nel «fatto informativo» rinvenuto presso la Comunità Ebraica di Siena si aggiunge che Rachele Nissim era «allora in letto malata»³⁵ e si ribadisce che la donna «fu obbligata barbaramente a partir nuda dal letto e dalla casa dell'istante priva di tutto». ³⁶

In una situazione così precaria, dunque, si cominciò a pensare alla possibilità del trasferimento di Rachele Nissim in un'altra città. La voce si sparse rapidamente e forse tra i primi ad essere informati di questa eventualità ci furono proprio esponenti dell'alto clero senese. Il Vicario Generale di Siena, infatti, si rivolse all'Auditore Fiscale facendo presente che

È stato supposto a S. E. el sig. Cancelliere Arcivescovile che si tenti dalla Nazione Ebraica d'allontanare da questa città Rachele Nissim moglie del già Moisè Castelnovo, venuto oggi alla S. Fede col nome di Gio[van] Battista Lisini.

Un tal passo resterebbe assai pregiudiziale al diritto che compete per Legge Canonica tanto ad esso Lisini quanto alla detta Rachele di coabitare insieme absque contumelia Creatoris osservando ciascheduno la propria religione.³⁷

E siccome è necessario che la donna si dichiari se vuol convivere o no con il marito e deve a tale oggetto farsi procedere la trina citazione, [...] si renderebbe [...] necessario che dal Real Governo

scale datata 14 giugno 1805.

³⁵ ACESi, *Corrispondenza ed altro*, 128 quater vecchio ord. n° 4, fasc. 12, ins. 6.

³⁶ *Ibidem*. Analoga dichiarazione sulle privazioni di Rachele Nissim è anche in una lettera non datata rinvenuta in ACEFi, *Catecumeni*, 124, fasc. 3, ins. 1, inviata dalla Comunità Ebraica di Siena.

³⁷ Da CAFFIERO, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, op. cit., p. 308 si apprende che l'Arcivescovo di Siena si era

venisse impedita qualunque fuga che si volesse fare eseguire dalla donna finché non sia ultimato quanto ho avuto l'onore di divisare a V. S. Ill.ma.³⁸

Il mantenimento del domicilio, stando a quanto affermato da una ricerca condotta in merito in ambiente ebraico, rivestiva un'importanza primaria per la procedura della trina citazione, poiché la sua conservazione, da parte del coniuge rimasto fedele alla religione ebraica all'indomani della conversione del consorte, era una condizione necessaria per l'avviamento dell'*iter* in questione.³⁹

Prontamente, perciò, dal Tribunale di Giustizia di Siena, il Vicario Generale di Siena venne informato che l'istituzione civile laica si era assunta l'onere di interrogare a riguardo i Massari della Comunità Ebraica di Siena che

assicura[rono] di non essere a loro notizia che la Rachele [fosse] disposta a partire dal ghetto di questa città. E fatta interpellare questa donna da uno dei Ministri di questo Dipartimento assicur[ò] non essere stata ricercata da alcuno ad allontanarsi di qui, non avendo essa pure mai pensato di procedere a questo passo, mentre [aveva] in questo ghetto tutti i suoi congiunti.⁴⁰

Dalle lettere scritte presso la Comunità Ebraica di Siena si apprende che il Tribunale di Siena, per informarsi su un'eventuale partenza della madre di famiglia, si era rivolto direttamente all'interessata, in accoglimento di un suggerimento dei Massari. Infatti, a seguito della diffusione della diceria secondo la quale alcuni membri della Comunità Ebraica di Siena avrebbero impedito alla moglie di seguire il marito, in occasione del colloquio sostenuto dai Massari sul possibile trasferimento di Rachele Nissim, costoro «per liberarsi da ogni respon-

sabilità pregarono [l'emissario dell'apparato governativo periferico] che mandasse subito ad interrogar[e l'ebrea] un Cancelliere al quale [la donna] dichiarò che non sussiste la supposta violenza e che non pensava di muoversi di qui, che in altri luoghi non aveva né parentela né relazioni d'amicizia». ⁴¹ Dalla stessa fonte, inoltre, si apprende che «non gli [a Rachele Nissim] era impedito di partire se tale era il suo spontaneo genio, ma che preventivamente doveva dichiararsi ove si sarebbe fermata per esser reperibile». ⁴² La reperibilità, infatti, doveva essere garantita al fine di poter sottoporre la donna al procedimento della trina citazione.

La madre di famiglia, in effetti, restò a Siena ancora per qualche tempo. La partenza dalla città si colloca, infatti, tra il 2 e il 5 agosto, cioè immediatamente dopo l'avvio formale della procedura della trina citazione, a seguito dell'istanza presentata da Giovan Battista Lisini già Moisè Castelnuovo presso l'Arcivescovato di Siena. Da parte sua, volendo sapere dalla moglie se era disposta a convertirsi al Cristianesimo, il neofito si dichiarò parimenti pronto a coabitare con la propria consorte, rispettandone il culto, se costei, pur rimanendo fedele all'Ebraismo, avesse espresso il desiderio di voler convivere con lui:

il sig. Giovanni Battista Lisini [...] dice ed espone come essendo piaciuto al sommo Iddio d'illuminarlo con la sua divina Grazia con fargli conoscere gli errori del giudaismo e la infallibile verità della Santa Religione Cristiana e Cattolica Romana, si determinò col più sincero giubilo del suo cuore di questa abbracciare per conseguire la salute dell'anima propria e di ricevere, come ha ricevuto, per mezzo di S. E., le rigeneranti acque battesimali.

E come desiderando ardentemente di tentar ogni mezzo al fin che proceda alla medesima santa

risolto al Cardinal Vicario di Roma per capire come doveva comportarsi in tal caso sulla base del diritto canonico. Del carteggio con la curia romana non è rimasta alcuna traccia presso l'Archivio Arcidiocesano di Siena. Sulle istruzioni trasmesse da Roma si veda *infra*.

³⁸ Lettera scritta dal Vicario Generale di Siena all'Auditore Fiscale datata 17 giugno 1805. Tale documento si trova sia in AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, sia in ASSi, *Governatore*, 361, fasc. 44 primo.

³⁹ ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S, memo-

ria relativa alla coabitazione tra coniugi di diversa religione.

⁴⁰ Lettera scritta al Vicario di Siena dal Tribunale di Giustizia datata 18 giugno 1805. Tale documento è conservato sia in AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, sia in ASSi, *Governatore*, 361, fasc. 44 primo.

⁴¹ Tale lettera non datata spedita dalla Comunità Ebraica di Siena si trova sia in ACEFi, *Catecumeni*, 124, fasc. 3, ins. 1, sia in ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S.

⁴² *Ibidem*.

risoluzione anche la sig. Rachele Nessim sua diletta e amata consorte, fa reverentemente istanza affinché [l'Arcivescovo di Siena] voglia interpellare o fare interpellare per mezzo dei sig. Ministri della sua Curia nelle debite forme la suddetta sig. Rachele se voglia abbracciare ancor essa la Santa Religione Cattolica Romana [...]

Espone altresì come anche nel caso in cui la medesima sig. Rachele persistesse nel non voler abbandonare la Religione Ebraica nella quale è nata, si dichiara pronto a convivere e coabitare con essa, promettendo in tal caso di non usare il minimo atto di violenza per indurla ad abbracciare la Santa Religione Cattolica, la quale egli professa; ed a tale effetto fa parimente riverente istanza che sia resa nota alla medesima nelle debite forme questa sua volontà e desiderio.⁴³

Rachele Nissim, invece, per coabitare con il coniuge convertito, avrebbe dovuto rilasciare la seguente dichiarazione:

non essendo disposta ad abbracciare la fede cattolica, [...] v[oglio] tornare a convivere e coabitare con detto istante [...] promette[ndo] e obbliga[ndomi] in valida forma per ciò fare senza offesa e disprezzo della S. Cattolica Religione e di non impedire giammai né direttamente né indirettamente a detto istante, né con fatti né con parole il libero esercizio di detta S. Religione.⁴⁴

Dopo aver ricevuto copia dell'istanza del proprio consorte, Rachele Nissim abbandonò Siena, forse perché non conosceva la procedura della trina citazione, forse perché era spaven-

tata, avendo già vissuto situazioni di pericolo nell'occasione in cui le era stato recapitato il primo biglietto del marito e nella circostanza in cui «un certo Lazzero Dena [...] chiamato con inganno in casa per un medico e racchiuso in una stanza a solo con arme alla mano voleva fargli firmare un foglio di abiuramento e se fortunatamente non accorreva la moglie del medico chi sa cosa seguiva».⁴⁵

Prima di partire da Siena per Firenze, su suggerimento dei Massari senesi, la donna si presentò al Governatore di Siena dichiarando che era «nella ferma risoluzione di rimanere costantemente nella religione nella quale [era] nata e vissuta»,⁴⁶ ma senza affermare nulla in quanto alla coabitazione col marito *absque contumelia Creatoris*. Con la partenza di Rachele Nissim da Siena termina il coinvolgimento dell'apparato del governo granducale periferico senese nella vicenda.

Attraverso una lettera datata 5 agosto, scritta presso la Comunità Ebraica di Siena e indirizzata alla compagine fiorentina, si chiedeva se fosse stato opportuno che la madre di famiglia avesse rilasciato una dichiarazione scritta in cui avesse specificato non soltanto che intendeva rimanere ebrea, ma che era anche disponibile a sciogliere il suo matrimonio.⁴⁷ In tutta la documentazione prodotta negli ambienti ebraici toscani si afferma che è «inconciliabile»⁴⁸ vivere insieme professando due religioni diverse, «che coabitazione non si dà essendo uno cristiano e l'altra ebrea»,⁴⁹ senza ulteriori specificazioni

⁴³ AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, istanza di Giovan Battista Lisini del 1° agosto 1805. È stata rinvenuta una simile istanza anche nell'Archivio Arcivescovile di Firenze in AAFi, *Filza di Cancelleria 1791*, (FC 117), c. 704. Tale istanza fu presentata il 30 luglio 1791 all'Arcivescovo di Firenze da Vincenzo Sebastiano Giuseppe Andrei Neofito al Giudaismo Isach Mosè Bondi. Il neofito Andrei, sposatosi prima di convertirsi al Cattolicesimo, si rivolse alla Curia dell'Arcidiocesi sul cui territorio viveva la propria moglie, chiedendo all'Arcivescovo di interpellare la sua consorte rimasta ebrea affinché costei dichiarasse se voleva convertirsi e se, nel caso in cui avesse deciso di rimanere ebrea, era disponibile a convivere con il marito neofito *sine contumelia Creatoris*. Purtroppo le ricerche condotte non hanno permesso di individuare l'incartamento contenente tale procedimento, ma dalla documentazione pro-

dotta e ricevuta dalla Pia Casa dei Catecumeni di Firenze in ASFi, Bigallo II versamento, 1164, fasc. 5 si apprende che in virtù della trina citazione la donna decise di convertirsi.

⁴⁴ ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S, copia della minuta dell'istanza da farsi da un neofito.

⁴⁵ ACEFi, *Catecumeni*, 124, fasc. 3, ins. 1, lettera non datata scritta presso la Comunità Ebraica di Siena e inviata a quella di Firenze.

⁴⁶ AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, dichiarazione di Rachele Nissim al Governatore di Siena, trasmessa al Cardinale Arcivescovo di Siena il 2 agosto 1805.

⁴⁷ ACEFi, *Catecumeni*, 124, fasc. 3, ins. 1, lettera inviata da Siena alla Comunità Ebraica di Firenze datata 5 agosto 1805.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S, lettera scritta dal Cancelliere della Comunità Ebraica di

sulle motivazioni alla base di questa norma. Nei vari incartamenti, grazie ai quali è possibile ricostruire questa vicenda, purtroppo non si trova traccia della posizione rabbinica in materia. Le ragioni dell'impossibilità che due coniugi ormai praticanti culti diversi continuino a convivere dentro il matrimonio restano oscure. Non è chiaro, infatti, se si tratta di una proibizione basata su norme di tipo religioso o se la realtà storica abbia influito in modo preponderante sull'imposizione di tale divieto. Tra i documenti conservati presso gli Archivi delle Comunità Ebraiche di Siena, Firenze e Livorno e destinati a circolare soltanto in ambiente israelitico, non si trovano lettere né memorie relative alla genesi di questa prescrizione. Non è chiaro se, effettivamente, un dibattito ci fu o se non vi fu mai, in quanto gli israeliti facevano riferimento a una materia nota a tutti loro e che, d'altra parte, non sentivano il bisogno di chiarire ulteriormente, né di mettere in discussione.⁵⁰

Dalla Comunità Ebraica di Siena si suggeriva di far rilasciare a Rachele Nissim le proprie dichiarazioni relative alla volontà di continuare a professare la religione ebraica e all'indisponibilità a coabitare con il marito neofito, presso «cotal Curia Arcivescovile [cioè Fiorentina] o alla Giurisdizione»,⁵¹ richiedendone per tre volte la notifica al consorte. Tuttavia si osservava che le spontanee dichiarazioni della donna sarebbero state valide, ma non avrebbero supplito «alla formalità di tre esami, che si dicono necessari in simil casi».⁵² Alla luce degli eventi successivi, non è chiaro perché si affermi che non era sufficiente che Rachele Nissim fosse comparsa per tre volte davanti all'Arcivescovo fiorentino, dichiarando la sua volontà relativamente ai due quesiti posti dal marito. Infatti, ad oltre un mese di distanza, Isach Gallichi, la cui figura resta oggi oscura, ma fu all'epoca senza dubbio autorevole,⁵³ in rappresentanza della Comunità

Ebraica di Siena, dichiarò che non era possibile procedere alla trina citazione, poiché Rachele Nissim si trovava a Livorno. Nello stesso giorno in cui venne rilasciata tale dichiarazione presso l'Arcivescovato senese, il Vicario Generale di Siena si rivolse al suo omologo livornese, chiedendogli di compiere la trina citazione al suo posto.⁵⁴ Si potrebbe ipotizzare, dunque, che la madre di famiglia non potesse sottoporsi alla trina citazione presso la curia arcivescovile fiorentina poiché da Siena non era stata data in merito alcuna indicazione all'alto clero fiorentino. Tuttavia, allo stato attuale delle ricerche, non è possibile fornire una spiegazione esaustiva a riguardo. Relativamente all'obbligo di reperibilità imposto all'interpellanda, da parte della Nazione Ebraica di Siena si affermava che «essendo essa nella Capitale non può dirsi fuggitiva».⁵⁵

Non sembra che a Firenze fosse stato accolto il suggerimento della Comunità Ebraica di Siena, ma piuttosto appare plausibile che fosse stato deciso di far partire la donna per Livorno, città evidentemente ritenuta più sicura o forse più facile da lasciare nell'ottica di un'eventuale partenza dalla Toscana. Non è possibile stabilire quando la donna sia partita per Livorno, ma si trovava sicuramente nello scalo labronico il 26 agosto, come si apprende da una lettera scritta dall'Arcivescovo di Siena e rinvenuta presso l'Archivio della Comunità Ebraica di Livorno.⁵⁶ Poiché Rachele Nissim non sembrava intenzionata a tornare a Siena, analogamente ai rappresentanti della Comunità Ebraica di Siena che avevano interpretato estensivamente il concetto di fuggitivo, riferendolo ai confini del Regno e non alla città di Siena, il Vicario Generale di Siena, interpretando anch'egli estensivamente il significato del termine *domicilio*, si rivolse al Vicario Generale della Curia Ecclesiastica di Livorno il 23 settembre, chiedendogli di compiere al suo posto la trina citazione. Proprio il 23

Firenze recante l'indicazione cronologica «sabato sera».

⁵⁰ Neanche la bibliografia fornisce suggestioni che possano aiutare a risolvere il problema in modo soddisfacente.

⁵¹ ACEFi, *Catecumeni*, 124, fasc. 3, ins. 1, lettera inviata da Siena alla Comunità Ebraica di Firenze datata 5 agosto 1805.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Su Isach Gallichi si veda PISELLI, 'Giansenisti',

ebrei e 'giacobini' a Siena, op. cit., pp. 87-88.

⁵⁴ Sulla comparsa di Isach Gallichi presso la Curia Arcivescovile senese il 23 settembre 1805 e sulla richiesta d'intervento del Vicario Generale della Curia Ecclesiastica di Livorno, si veda *infra*.

⁵⁵ ACEFi, *Catecumeni*, 124, fasc. 3, ins. 1, lettera inviata da Siena alla Comunità Ebraica di Firenze datata 5 agosto 1805.

⁵⁶ ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S, lettera scritta dal Cardinale Arcivescovo di Siena datata 26

settembre, infatti, era comparso presso la Curia senese l'ebreo Isach Gallichi, affermando «non potersi una tale interpellazione eseguire presentemente in questa città, giacché la pred. Sig. Rachele ritrovasi da qualche tempo commorante in Livorno».⁵⁷ È possibile che la dichiarazione di Isach Gallichi sia stata sollecitata dalla cosiddetta *intimazione*. L'intimazione, infatti, era un atto previsto dal diritto canonico nei casi in cui, trascorso un mese dal giorno della notifica dell'istanza del/la neofito/a al/la proprio/a consorte, il coniuge rimasto fedele alla propria religione non si fosse mai recato presso la curia per manifestare la propria volontà a riguardo dei quesiti posti dal partner.⁵⁸ Probabilmente tale intimazione «con la minaccia che il marito [di Rachele Nissim] avrebbe potuto risposarsi»,⁵⁹ invece che essere recapitata dalla curia senese alla diretta interessata, fu consegnata ai rappresentanti della Comunità Ebraica.⁶⁰

Prendendo atto che l'interpellanda si trovava a Livorno, il Vicario Generale di Siena trasmise al suo omologo livornese una copia dell'istanza presentata da Giovan Battista Lisini già Moisè Castelnuevo, chiedendogli di convocare presso di sé Rachele Nissim

per tre volte [...] senza la presenza di altre persone, che del di l[u]i Cancelliere [...] e, fattole leggere e ben considerare la detta istanza, esigere dalla medesima con tutta libertà e confidenza, assicurandola principalmente che non le [sarebbe stato] usato il minino atto di violenza, la risposta precisa ai due principali articoli in essa istanza contenuti.⁶¹

È significativo che da Siena si scrivesse a Livorno chiedendo di far presente alla madre di famiglia che non avrebbe subito alcun atto di violenza, raccomandazione tanto più ne-

cessaria in quanto, evidentemente, alla Curia senese era noto che la donna si era già trovata a Siena in situazioni pericolose per l'eccessivo zelo dei cristiani che cercavano di avvicinarla. Manifestazioni di ostilità della maggioranza cristiana verso la minoranza ebraica a Siena si rilevano a partire dalla metà degli anni Novanta del Settecento. Tale ostilità aveva una duplice componente: economica e religiosa.⁶² Sul finire del Settecento, dunque, a Siena si incrinò la «rispettosa convivenza»⁶³ di cristiani ed ebrei per la riproposizione di stereotipi antiebraici da parte di predicatori che combattevano l'idea dell'emancipazione degli israeliti, israeliti che in città in quel momento godevano, nel complesso, di condizioni economiche migliori rispetto alla maggioranza cristiana. Il *Viva Maria* del 1799 costituì una manifestazione violenta delle tensioni latenti tra le due componenti religiose della popolazione, tensioni che permasero anche dopo tale episodio. Lo stato di allarme della Comunità Ebraica, inizialmente dovuto al ricordo delle recenti stragi del 1799 divenne ancora più alto per il comportamento tenuto dalla popolazione cattolica nello specifico caso Castelnuevo-Nissim in oggetto. I pericoli ai quali Rachele Nissim si trovò esposta costituirono, evidentemente, la causa dell'aumento dell'allerta della Comunità Ebraica.

Tornando all'esecuzione della trina citazione, è opportuno evidenziare che di fatto non ebbe luogo a Livorno. Probabilmente fu la Nazione Ebraica di Livorno a chiedere alla donna di tornare a Siena per le interpellazioni. Infatti da una memoria rinvenuta presso la Comunità Ebraica di Livorno si evince che erano state compiute delle ricerche sulla possibilità, affermata da parte cattolica, di conversione e co-

agosto 1805 e priva di destinatario.

⁵⁷ AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, dichiarazione firmata da Isach Gallichi.

⁵⁸ CAFFIERO, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, op. cit., p. 308.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ In nessun Archivio di Siena è stata rinvenuta l'intimazione alla quale si è fatto riferimento. Tuttavia, dalla documentazione rinvenuta, attraverso la quale viene ricostruita tutta la vicenda in esame, è evidente che tale documento venne effettivamente

prodotto presso la curia senese.

⁶¹ AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, lettera inviata al Vicario Generale della Curia Ecclesiastica di Livorno dalla Curia Arcivescovile di Siena datata 23 settembre 1805. Presso l'Archivio Diocesano di Livorno non è stata rinvenuta traccia di tale vicenda.

⁶² Si veda in particolare PISELLI, *'Giansenisti', ebrei e 'giacobini' a Siena*, op. cit., p. 98 e G. TURI, *"Viva Maria". La reazione alle riforme leopoldine (1790-1799)*, Olschki, Firenze 1969, p. 263.

⁶³ PISELLI, *'Giansenisti', ebrei e 'giacobini' a Siena*, op. cit., p. 97.

abitazione e sul ruolo rivestito dalla Chiesa in questa questione. In tale documento si afferma che San Paolo si era pronunciato a favore della coabitazione di neofiti/e «con l'altro coniuge rimasto attaccato alla sua primitiva religione»,⁶⁴ anche se storicamente tali casi dovettero essere piuttosto rari «perché raffreddandosi la carità di fedeli [era] aumenta[to] il timore di prevaricazione nel coniuge nuovamente convertito o perché meno frequenti [erano] divenute le conversioni». ⁶⁵ Per questi motivi nel corso del tempo «prevalse il sistema [...] di non permettere l'abitazione dell'ebreo convertito alla Religione Cattolica con il coniuge rimasto fermo nella Religione Mosaica senza speranza d'una forte conversione al Cattolicesimo». ⁶⁶ La memoria continua affermando

È pertanto indubitato che fu costantemente ed in gran tempo nella piena e libera volontà del coniuge abbandonato o di convertirsi alla Fede Cattolica o di promettere la coabitazione con il medesimo sine Dei contumelia ed intanto la Chiesa lo interpella per una dichiarazione, in quanto che senza assicurarsi della di lui recalcitranza non potrebbe permettere al coniuge convertito di procedere a nuovi sponsali. Ed ecco onde nasce il sistema delle monizioni o interrogazioni. ⁶⁷

Tuttavia poiché il mantenimento del domicilio sembra aver rivestito un ruolo importante nella trina citazione, come ricordato nel documento prodotto dalla Comunità Ebraica di Livorno, è probabile che furono gli stessi ebrei livornesi a chiedere a Rachele Nissim di tornare a Siena per sottoporsi alle interpellazioni. È possibile, infatti, che la stessa Nazione Ebraica di Livorno avesse inteso la parola *domicilio* alla lettera, escludendo la possibilità che con tale termine ci si riferisse, per estensione, alla permanenza all'interno dei confini statali, tanto più che quest'ultima interpretazione, in prospettiva, sarebbe stata meno favorevole agli ebrei livornesi,

si, motivo per cui, evidentemente, non si voleva creare un pericoloso precedente.

È così più facilmente comprensibile la ragione che spinse l'ebreo senese Isach Gallichi a recarsi presso la Curia Arcivescovile di Siena per dichiarare che «la sig. Rachele Nissim consorte del sig. Gio. Batt.a Lisini già Moisè Castelnuovo da Livorno si era portata in Siena e che era pronta a ricevere l'interpellazioni». ⁶⁸

La procedura della trina citazione, in genere, durava trenta giorni e aveva inizio il giorno in cui veniva notificata l'istanza del neofito al coniuge rimasto fedele alla propria religione. ⁶⁹ Nello specifico caso di Rachele Nissim, però, la procedura, di fatto, poté iniziare soltanto quando costei si rese reperibile e, conseguentemente, disponibile alle interpellazioni. L'*iter* si articolava in tre periodi di dieci giorni, al termine dei quali l'interpellato/a avrebbe dovuto dichiarare le sue intenzioni relativamente ad ognuna delle richieste fatte dal/la consorte presso la Curia che si faceva carico dell'espletamento del procedimento. L'ultimo termine era «perentorio», ⁷⁰ poiché rappresentava la conclusione del procedimento stesso e, in particolare, nel caso in oggetto, riguardante Rachele Nissim e Giovan Battista Lisini già Moisè Castelnuovo, «detto termine spirato e non concertandosi o dichiarando [la consorte] di volersi convertire alla fede cattolica ovvero di ritornare a convivere con detto istante [...], il medesimo [sarebbe] pass[ato] ad altro matrimonio con persona fedele oppure [avrebbe] abbracc[iato] lo stato religioso», ⁷¹ «a forma delle ecclesiastiche costituzioni». ⁷²

Avendo appreso da Isach Gallichi che l'interpellanda era pronta a sostenere la trina citazione a Siena, il Vicario Generale di Siena concordò con il rappresentante della Nazione Ebraica il luogo e il giorno in cui si sarebbe tenuta la prima interpellazione. Probabilmente su richiesta di Isach Gallichi, il Vicario Generale si rese disponibile a procedere alla prima citazione nell'abitazione dell'autorevole israelita. La

⁶⁴ ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S, memoria relativa alla coabitazione tra coniugi di diversa religione.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, dichiarazione

congiunta del Vicario Generale di Siena e di Isach Gallichi.

⁶⁹ ACELi, *Minute*, 78, fasc. 25, Semad S, copia della minuta dell'istanza da farsi da un neofito.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, dichiarazione

scelta di un ambiente familiare o perlomeno non ritenuto ostile dalla madre di famiglia, infatti, rispondeva all'esigenza di tranquillizzare la medesima, allora ancora molto spaventata per le situazioni di pericolo in cui si era più volte trovata dopo la conversione del marito e dei figli. L'incontro venne fissato per il giorno successivo.⁷³

Il verbale steso in occasione della prima monizione contiene elementi di notevole interesse. Da questo documento, infatti, si apprende che, in effetti, il Vicario Generale di Siena si recò unitamente al proprio Cancelliere presso l'abitazione di Isach Gallichi e in una stanza di questa incontrò Rachele Nissim perchè dichiarasse se desiderava convertirsi e se, nel caso in cui avesse affermato di voler rimanere ebrea, fosse stata disposta a convivere col marito neofito. A tale fase del procedimento, che costituisce l'interpellazione vera e propria, furono presenti soltanto tre soggetti: l'interpellanda, il rappresentante del Vescovo della Diocesi di appartenenza e il suo Cancelliere. Non vi prese parte, dunque, alcun rappresentante della Nazione Ebraica, in quanto tale partecipazione sembrerebbe costituire un elemento non soltanto non previsto, ma anzi contrario alla normativa in materia. Ciò è ipotizzabile sulla base di due elementi. Il primo è costituito dalla raccomandazione di procedere alla citazione «senza la presenza di altre persone, che del [proprio] Cancelliere»,⁷⁴ rivolta al Vicario della Curia Ecclesiastica di Livorno, in occasione della richiesta di un suo intervento. Il secondo è costituito dalla comparazione con casi

simili a quello in oggetto. A titolo esemplificativo, si può citare la trina citazione di Rosa Sacerdoti, chiamata a dichiarare a Siena nel 1831 se desiderava convertirsi, su istanza del marito neofito. In nessuno dei tre verbali risulta la presenza, all'interrogazione vera e propria, di altre figure oltre all'interpellanda, al Vicario Generale dell'Arcivescovo di Siena e al suo Cancelliere.⁷⁵ Sulla base della documentazione reperita, dunque, sembrerebbe di poter affermare che, a differenza dei colloqui con i catecumeni tenuti dai congiunti di coloro che avevano manifestato la volontà di convertirsi e/o dai rappresentanti della Nazione Ebraica, finalizzati a mettere alla prova la saldezza della scelta religiosa operata, nei casi in cui il/la consorte del/la neofito/a doveva dichiarare la propria volontà presso la curia della diocesi di appartenenza, tale presenza ebraica non sia stata resa necessaria in Toscana per un intervento statuale in tal senso.

Tornando al caso di Rachele Nissim, dal verbale relativo alla sua prima citazione si apprende che la madre di famiglia rispose puntualmente ad ognuno dei due quesiti a lei posti «spontaneamente, liberamente e così senza essere in modo alcuno violentata né sedotta».⁷⁶ In particolare

La medesima quanto ad abbracciare la religione cattolica romana, si dichiarò e dichiara di non volere abbandonare la religione ebraica in cui è nata e così non volere cangiar religione e secondariamente si dichiarò e dichiara di non voler convivere con il sig. Gio. Battista Lisini già Moisè Castelnuevo

del Vicario Generale di Siena del 23 settembre 1805, posta in calce all'istanza di Giovan Battista Lisini già Moisè Castelnuevo del 1° agosto 1805.

⁷³ *Ivi*, dichiarazione congiunta del Vicario Generale di Siena e del Rappresentante della Nazione Ebraica di Siena del 23 ottobre 1805. In questo documento si torna ad insistere sul fatto che «Rachele Nissim consorte di detto sig. Gio. Battista Lisini già Moisè Castelnuevo sarebbe stata in piena libertà di rispondere alle interpellazioni che se gli devono fare». Per quanto concerne il luogo dell'interrogazione, si può aggiungere, a titolo esemplificativo, che nel caso della trina citazione di Rosa Sacerdoti, avvenuta a Siena nel 1831, allo scopo di sapere se la donna intendeva convertirsi, seguendo l'esempio del marito, non c'è nessun riferimento alla location.

Ciò potrebbe confermare la straordinarietà del caso di Rachele Nissim. Il fascicolo riguardante Rosa Sacerdoti è in AASi, *Atti Civili*, 5144, fasc. 33. Si vedano in particolare i verbali delle tre interpellazioni tenute rispettivamente il 16 marzo 1831, il 16 aprile 1831 e il 18 aprile 1831.

⁷⁴ AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, lettera inviata al Vicario Generale della Curia Ecclesiastica di Livorno dalla Curia Arcivescovile di Siena datata 23 settembre 1805.

⁷⁵ AASi, *Atti Civili*, 5144, fasc. 33, verbali delle tre interpellazioni tenute rispettivamente il 16 marzo 1831, il 16 aprile 1831 e il 18 aprile 1831.

⁷⁶ AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, verbale della prima interpellazione avvenuta in data 24 ottobre 1805.

suo consorte, stante il non esser conciliabile il vivere unitamente con diversa religione, come si dichiarò e dichiara nella rappresentanza che presentò e presenta.⁷⁷

Ancora una volta, come nei documenti prodotti presso la Comunità Ebraica di Siena e di Firenze, anche nella dichiarazione firmata da Rachele Nissim⁷⁸ davanti al Vicario Generale di Siena si legge che non è possibile la coabitazione di due persone praticanti diverso culto, senza ulteriore specificazione delle ragioni di tale impossibilità, chiarimento evidentemente non sollecitato da parte cattolica.⁷⁹

La dichiarazione della madre di famiglia venne letta in sua presenza ad un notaio pubblico, Girolamo Cannini ed al rappresentante della Comunità Ebraica, Isach Gallichi. Dopo averne ascoltata la lettura, la donna confermò quanto manifestato nel corso dell'interpellazione vera e propria.⁸⁰

La lettura della dichiarazione dell'interpellata ai testimoni e la sua ratifica, elementi senza dubbio molto moderni, non sembrano essere prescritti dalla normativa in materia, poiché, ad esempio, sono assenti nel caso della trina citazione di Rosa Sacerdoti del 1831, alla quale si è già fatto riferimento, sia per quanto riguarda la prima sia per quanto riguarda la terza interrogazione.⁸¹

Si può dedurre, dunque, che, nel caso di Rachele Nissim, la presenza del notaio e di un rappresentante della Nazione Ebraica, alla ratifica delle dichiarazioni rilasciate dall'interpellata, costituisca una forma di garanzia nei confronti della comparente, evidentemente ritenuta opportuna sia da parte ebraica sia da parte cristiana, in considerazione delle dolorose vicissitudini

della donna. Tale presenza è particolarmente significativa, in quanto entrambi i testimoni, ma in particolare il rappresentante della Comunità Ebraica, avrebbero avuto la possibilità di intervenire se Rachele Nissim avesse affermato che la dichiarazione letta non corrispondeva a verità o nell'eventualità in cui fosse emerso che le affermazioni della madre di famiglia non erano libere, ma erano state estorte con la forza o con l'inganno. Dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni, infatti, sarebbero probabilmente insorti da parte ebraica se la donna avesse affermato di volersi convertire o di voler coabitare col proprio consorte rimanendo ebrea.

Un altro elemento proprio della procedura adottata per Rachele Nissim e non riscontrabile, ad esempio, nel caso di Rosa Sacerdoti del 1831 è costituito dalla dichiarazione, in un foglio staccato, relativa alla volontà di rimanere ebrea e all'indisponibilità alla convivenza con il marito neofito. La dichiarazione staccata, datata 24 ottobre e firmata da Rachele Nissim, sembrerebbe essere stata scritta sul finire dell'interrogazione vera e propria, davanti al Vicario di Siena e al suo Cancelliere, probabilmente al termine della dichiarazione orale.⁸²

Per accelerare i tempi del procedimento, la madre di famiglia «fece [...] reverente istanza farlesi le altre due interpellazioni l'una dopo l'altra successivamente un giorno dopo l'altro, senza che [fosse] osservata la [...] pratica rigorosa del lasso di dieci giorni fra la prima interpellazione e la seconda e fra la seconda e la terza».⁸³ La motivazione addotta a sostegno della supplica è costituita dalla «circostanza che le fa[ceva] grave disappunto il trattenersi molto tempo in questa città [cioè a Siena] e le interessa[va] perciò il sollecitare il suo ritorno a

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ La firma si legge in *ibidem*.

⁷⁹ Relativamente alla coabitazione del coniuge ebreo col consorte neofito, anche Rosa Sacerdoti nel 1832 dichiarò nel corso della prima interpellazione tenuta sullo stesso oggetto a Siena: «La religione israelitica che io professo non mi permette una tal convivenza». AASi, *Atti Civili*, 5144, fasc. 33, verbale della prima interpellazione avvenuta in data 3 maggio 1832. Anche in questo caso sono assenti ulteriori spiegazioni in merito.

⁸⁰ AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, verbale della

prima interpellazione tenuta in data 24 ottobre 1805.

⁸¹ AASi, *Atti Civili*, 5144, fasc. 33, verbale della prima interpellazione tenuta il 16 marzo 1831 e verbale della terza citazione avvenuta il 18 aprile 1831. Nella «postilla» del verbale relativo alla seconda interrogazione, che ebbe luogo il 16 aprile 1831, si legge «dal sig. Giacomo Castelnuovo si approva». Giacomo Castelnuovo era il consorte neofito dell'interpellata.

⁸² AASi, *Atti Civili*, 5117, fasc. 6, dichiarazione di Rachele Nissim del 24 ottobre 1805.

⁸³ *Ivi*, istanza di Rachele Nissim del 25 ottobre 1805.

Livorno, ove [aveva] determinato [...] di stabilire la sua dimora».⁸⁴

Giovan Battista Lisini già Moisè Castelnuovo, «avendo avuto stragiudicial notizia»⁸⁵ dell'istanza avanzata dalla moglie, dichiarò a sua volta di prestare «ogni opportuno consenso all'abbreviazione del termine domandato come in Atti dalla detta Sig.ra Rachelle unicamente per fare cosa grata alla medesima»,⁸⁶ forse nella speranza di favorire in questo modo l'accoglimento di una delle sue richieste o forse per non creare ulteriori disagi alla consorte.

Il Vicario Generale di Siena, in parziale accoglimento della domanda presentatagli dall'interpellanda e in virtù del consenso espresso dal marito relativamente all'abbreviazione dei tempi previsti dal procedimento della trina citazione, fissò la seconda e la terza interrogazione rispettivamente il 28 e il 31 ottobre.⁸⁷ In questo modo tra la prima e la seconda interpellazione sarebbero passati, ed effettivamente passarono, quattro giorni, mentre tra la seconda e la terza ne sarebbero trascorsi, ed effettivamente ne trascorsero, tre. Sia la seconda sia la terza interrogazione avvennero nell'abitazione di Isach Gallichi, con la stessa modalità adottata per la prima: dichiarazione di Rachele Nissim riguardante entrambe le richieste del marito, rilasciata davanti al Vicario Generale e al suo Cancelliere, lettura e conferma della stessa alla presenza del notaio Cannini e di Isach Gallichi. A differenza di quanto si verificò per la prima interpellazione, non fu scritta dalla donna alcuna dichiarazione ulteriore a quella firmata nel corpo del testo di ciascun verbale. Mentre nel corso della prima citazione la dichiarazione fu più articolata, essendo presente una breve argomentazione riguardante le motivazioni alla base delle proprie decisioni, nella seconda e nella terza citazione le dichiarazioni divennero più sintetiche. In particolare in occasione della

seconda interpellazione la madre di famiglia laconicamente

si dichiarò e dichiara di non volere abbandonare la religione ebraica e non volersi riunire e convivere con detto sig. Lisini e ciò dichiarò e dichiara liberamente e spontaneamente e senza alcun riguardo per essere la sua precisa volontà e senza pregiudizio delle sue ragioni.⁸⁸

Mentre durante la terza interrogazione

si dichiarò e dichiara dopo matura considerazione che non vuole abbracciare la Cattolica Cristiana Religione e di non voler tornare a convivere né voler convivere con il sig. Gio. Batt.a Lisini già Moisè Castelnuovo suo consorte, osservando essa la religione ebraica ed esso la cristiana che ha abbracciato e così si dichiarò e dichiara senza pregiudizio dei suoi interessi.⁸⁹

Alla dichiarazione rilasciata nel corso dell'ultima interpellazione venne conferita solennità attraverso l'espressione «matura considerazione»,⁹⁰ per sottolineare il carattere definitivo delle affermazioni della donna.

Attraverso questo procedimento, dunque, per la Chiesa il neofito acquistò la «libertà di passare ad altro matrimonio»,⁹¹ come «a forma delle medesime costituzioni canoniche resta[va] in libertà anche la donna che persiste[va] nella religione giudaica, di contrarre anch'essa altro matrimonio». ⁹² Secondo la tradizione ebraica, però, costei per risposarsi avrebbe dovuto ricevere il libello di ripudio del marito. Nel caso in oggetto, Giovan Battista Lisini già Moisè Castelnuovo era disposto a concedere il divorzio, ma ciò gli venne impedito dall'Arcivescovo di Siena, che, per motivare la sua opposizione, si rifece al diritto canonico.⁹³ Il neofito e la sua ormai ex-moglie arrivarono però ad un accordo sui beni che l'uomo avrebbe passato alla madre

⁸⁴ *Ibidem.*

⁸⁵ *Ivi*, dichiarazione di Giovan Battista Lisini del 26 ottobre 1805.

⁸⁶ *Ibidem.*

⁸⁷ *Ivi*, risoluzione del Vicario Generale di Siena posta in calce alla dichiarazione di Giovan Battista Lisini del 26 ottobre 1805.

⁸⁸ *Ivi*, verbale della seconda interpellazione te-

nuta in data 28 ottobre 1805.

⁸⁹ *Ivi*, verbale della terza interpellazione tenuta in data 31 ottobre 1805.

⁹⁰ *Ibidem.*

⁹¹ *Ivi*, quesito posto al Cardinal Vicario il 15 aprile 1806.

⁹² *Ibidem.*

⁹³ *Ivi*, memoria e libello.

dei suoi figli,⁹⁴ in modo tale che costei avrebbe continuato a mantenere un tenore di vita paragonabile a quello precedente la conversione del suo consorte.

Per quanto riguarda, invece, il contatto tra figli cristiani e madre ebrea, argomento su cui tace la documentazione relativa all'affare Castelnuevo, sembrerebbe che, per la Chiesa Cattolica, la coabitazione tra genitore di religione ebraica e prole cristiana fosse stata possibile in presenza del genitore neofito. A sostegno di ciò si può citare la dichiarazione rilasciata nel 1791 presso la Curia Arcivescovile di Firenze da Vincenzo Sebastiano Giuseppe Andrei già Isacco Mosè Bondi, prima che la sua consorte avesse deciso di convertirsi:

Io infrascritto Vincenzo Sebastiano Giuseppe Andrei neofito al Giudaismo Isacco Mosè del fu Lelio Bondi prometto alla mia consorte Allegra di Salomone Pacifici ne' Bondi che il suo e mio figlio battezzato in Lucca sarà condotto in Firenze / se pure ella non si risolve venire a vederlo meco in Lucca, ed averlo seco nel caso che si battezzi anche essa / e dimorerà con lei e con me nella casa ove torneremo ad abitare in Firenze; tanto prometto a detta mia consorte, desiderando di averla meco.⁹⁵

In questo breve studio, attraverso la ricostruzione delle vicende della famiglia ebrea

Castelnuevo, confrontate con casi analoghi riguardanti altre famiglie ebraiche toscane, cronologicamente vicini al caso analizzato, sono stati presentati i risultati di una prima indagine, in Toscana e segnatamente a Siena, sulla coabitazione tra ebrei e cristiani uniti in matrimonio prima della conversione di uno dei due coniugi. Questo tema è stato affrontato cercando di cogliere la diversità tra le forme che l'*iter* della trina citazione poteva assumere, adattandosi ai casi concreti verificatisi. Inoltre è stato dedicato un certo spazio alla genesi della possibilità di coabitazione tra ebrei e cristiani, ammessa dalla Chiesa nei casi in cui il neofito avesse contratto matrimonio prima della conversione. È stata parimenti sottolineata l'impraticabilità di una tale unione dal punto di vista ebraico, evidenziando che, sulla base della documentazione archivistica e degli studi in materia, non è ancora possibile ricostruirne in maniera soddisfacente le argomentazioni fondanti. Ulteriori studi potranno fornire nuove suggestioni e considerazioni relative ad un ambito di ricerca finora poco esplorato.

Maria Teresa Reale
Università degli Studi di Firenze
e-mail: mariateresa.reale@unifi.it

SUMMARY

In 1805, the Jewish family man Moisè Castelnuevo, from Siena, converts to Catholicism. Due to his parental authority, he can ask for the baptism of his daughter, who is not thirteen yet. His previous marriage, for the Church, is not automatically dissolved: a neophyte can keep on living with his wife, as long as she agrees, if she converts or even if she remains Jewish. The Tuscan Jews, on the contrary, do not allow the continuation of the marriage if one of the spouses converts.

KEYWORDS: Jews; Conversions; Marriage.

⁹⁴ *Ivi*, memoria.

⁹⁵ ASFi, *Bigallo II versamento*, 1164, fasc. 5, di-

chiarazione di Vincenzo Sebastiano Giuseppe Andrei già Isacco Mosè Bondi del 13 agosto 1791.

